

COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA
(D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 e L.R. 21.12.2001, n. 64)**

CAPO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure, criteri e modalità relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o gli scarichi assimilabili che non recapitano in pubblica fognatura, autorizzazioni di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. n°152/1999 e della Legge Regionale n°64/2001.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni, nella L.R. 21 Dicembre 2001 n°64 e nel D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/R e limitatamente alle definizioni non comprese nei suddetti provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella L.R. 23 Gennaio 1986 n.5.

Con il termine decreto si intende il D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni

Con il termine legge regionale si intende la L.R. 21 dicembre 2001 n°64 e successive modifiche e integrazioni.

Con il termine regolamento regionale si intende il D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/R.

Per autorizzazione si deve intendere il rilascio dell'atto amministrativo che consente l'utilizzo dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilate.

Per scarichi che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, depurata o non depurata, la cui gestione è demandata al soggetto previsto dal Servizio Idrico Integrato.

Art. 3 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o gli scarichi assimilabili, che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere autorizzati, con atto formale rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Uso ed Assetto del Territorio ai sensi dell'art.28 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), il S.U.A.P. o S.U.E., se costruiti, l'Ufficio Ambiente e sul sito internet del Comune.

L'autorizzazione viene rilasciata a persona fisica o giuridica sulla base dell'utilizzo di unità immobiliari, sia destinate ad abitazione o per attività diverse, che scaricano reflui su acque superficiali o suolo fuori pubblica fognatura.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune con conseguente titolarità a più soggetti che ne sono responsabili in solido in quanto utilizzano in condominio uno scarico regolarmente autorizzato.

La titolarità dell'autorizzazione, in caso di più unità immobiliari servite dallo stesso scarico, fa carico a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Tutti i soggetti che utilizzano scarichi soggetti al presente regolamento sono tenuti a conservare copia dell'atto di autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

Il passaggio di titolarità dell'autorizzazione avviene automaticamente, senza necessità di comunicazione al Comune, con il passaggio contrattuale dei vari diritti d'uso (compravendita, affitto od altro), di cui deve essere fatta esplicita menzione negli atti stessi, come avviene, in analogia, per gli atti edilizi (concessioni e D.I.A.).

Il titolare dell'autorizzazione cedente, in caso di vendita, affitto o comodato, è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto della cessione.

I soggetti che subentrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione stesso.

CAPO II° – COMPETENZE SPECIFICHE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 4 – COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione allo scarico risulta di competenza del Responsabile del Servizio Uso ed Assetto del Territorio.

Al medesimo Responsabile farà altresì carico la partecipazione alle Conferenze di Servizi relativamente alle pratiche per le quali è prevista l'attivazione di tale procedura amministrativa.

E' di competenza dello stesso servizio la predisposizione della necessaria modulistica, delle procedure informatiche ed alle comunicazioni alle autorità competenti, provvedendo in merito con propria determinazione.

Art. 5 – COMPETENZE DELL'UFFICIO AMBIENTE

Le procedure inerenti l'autorizzazione allo scarico di cui al presente regolamento risultano di competenza dell'Ufficio Ambiente del Comune di Montaione.

Il personale del suddetto ufficio risulta altresì responsabile del procedimento autorizzativo. All'Ufficio Ambiente competono tutte le procedure di organizzazione e gestione dei procedimenti, l'archiviazione e il trattamento informatico, la predisposizione della istruttoria, la richiesta di eventuali integrazioni e la predisposizione dell'atto finale del rilascio dell'autorizzazione che risulta di competenza del Responsabile del Servizio Uso ed Assetto del Territorio.

Competono allo stesso Ufficio tutte le comunicazioni e informazioni agli altri Enti interessati (ARPAT, ATO, Circondario, Provincia ecc.).

Art. 6 – COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO COMUNALE

Le richieste di autorizzazione allo scarico presentate da attività produttive (attività industriali, artigianali, commerciali, agricoltura ecc.), saranno presentate tramite lo Sportello Unico Comunale, sia come procedimento autonomo che come sub-procedimento nell'ambito di attivazione di altre procedure.

Nell'ipotesi di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico tramite SUAP, la trasmissione della documentazione al soggetto competente ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, avverrà a completa cura dello Sportello Unico Comunale.

Nel caso di attivazione dello Sportello Unico per l'Edilizia ai sensi del D.P.R. n.380/2001 con le modifiche apportate dal D. Lgs. N.301 del 27.12.2002, le richieste di autorizzazione riferibili a scarichi domestici ed assimilati saranno presentate tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia.

CAPO III° – RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER NUOVI SCARICHI

Art. 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, concessione oppure denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi della L.R. n°43/2003, inerente il fabbricato da cui si originerà lo scarico stesso oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.

Nel caso di presentazione di domanda di autorizzazione contestuale alla pratica edilizia di riferimento, verrà espresso un parere di merito sulla stessa mentre l'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata solo dopo l'ultimazione dei lavori certificati dal tecnico direttore dei lavori.

In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra le documentazioni presentate per i due procedimenti.

Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla correlata pratica edilizia, il richiedente deve indicare:

- i propri dati anagrafici e di residenza
- l'identificazione del fabbricato da cui si originerà lo scarico
- la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
- il corpo recettore dello scarico
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, degli elaborati grafici e una relazione tecnica, redatti e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella correlata pratica edilizia.

Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.

La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito nella tabella 1 dell'allegato 1 al regolamento regionale.

Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, è necessario allegare anche una relazione geologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino anche le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.

Le domande inerenti nuove autorizzazioni allo scarico dovranno essere presentate al Comune tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia, nel caso di attivazione, per le istanze relative a scarichi domestici o tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive relativamente alle istanze concernenti attività produttive assimilabili o direttamente al protocollo del Comune in tutti gli altri casi.

Art. 8 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il Responsabile del Procedimento dovrà segnalare al richiedente, entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, la sospensione del procedimento con la richiesta di documentazione da presentare ad integrazione della domanda.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

Art. 9 - ISTRUTTORIA

Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente Ufficio Comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Un apposito protocollo tecnico redatto e aggiornato dall'ARPAT potrà essere oggetto di orientamento per i tecnici e gli appositi uffici comunali circa i metodi più corretti di trattamento dei reflui ed il dimensionamento dei sistemi adottati in rapporto alla caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati, così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione può essere rilasciata con prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.13 e/o di eventuali prescrizioni particolari per quanto attiene la gestione dello scarico.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) competente per territorio, con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del Responsabile del Procedimento, ogni qual volta sia ravvisata, in sede istruttoria, la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

CAPO IV° – NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI

Art. 10 – OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SCARICHI ESISTENTI

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o gli scarichi assimilabili, già attivi alla data del 28 maggio 2003 e non ancora autorizzati con un provvedimento espresso da parte del Comune, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico, utilizzando l'apposito modello di domanda con procedura semplificata ai sensi dell'art.12 del regolamento di attuazione della legge regionale disponibile presso l'U.R.P., il S.U.A.P. o S.U.E., se costituiti, l'Ufficio Ambiente e sul sito internet del Comune.

Il termine per la presentazione della domanda, sulla base delle norme attualmente vigenti, è il 2 agosto 2004.

Successivamente a tale data le domande di autorizzazione per gli scarichi esistenti saranno considerate auto-denunce di scarichi non autorizzati, e pertanto i richiedenti verranno sanzionati ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Per gli scarichi esistenti superiori a 100 AE è necessario attenersi comunque ai trattamenti adeguati indicati nella Tabella 1 dell'allegato 2 del regolamento 28/R.

Art. 11 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

La domanda deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi, anche una dichiarazione se l'impianto sia stato o meno realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 e una dichiarazione se l'impianto sia stato o meno conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica.

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica, redatti e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l'attivazione dei nuovi scarichi.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.

Gli allegati possono essere omessi, in tutto o in parte, nel caso in cui sia indicata il numero di pratica edilizia dove i documenti richiesti siano già stati inseriti.

Art. 12 - ISTRUTTORIA

Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente Ufficio Comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel presente regolamento.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta, riferita al trattamento esistente, non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, che contiene l'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.

Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione può essere rilasciata con prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.13 e/o di eventuali prescrizioni particolari per quanto attiene la gestione dello scarico, che contiene l'obbligo.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) competente per territorio, con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del Responsabile del Procedimento, ogni qual volta sia ravvisata, in sede istruttoria, la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

CAPO V° – DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Art. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- nelle fosse settiche, fosse imhoff, pozzetti degrassatori i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
- impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi). Tali impianti devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di energia elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;
- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- fitodepurazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

CAPO VI° – DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 14 – CONTENUTO E DURATA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni del titolare, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello stesso, espressa in abitanti equivalenti.

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, qualora non risultino modificate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Art. 15 – MODIFICHE E DURATA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente Ufficio Comunale, allegando una dichiarazione, controfirmata da un tecnico abilitato che ne attesta la veridicità, che l'impianto installato è idoneo a trattare gli scarichi per la nuova potenzialità.

CAPO VII° – DISPOSIZIONI FINALI E COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE

Art. 16 – COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE

Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o di scarico assimilabile che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal regolamento comunale relativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

In questo caso non vengono ad applicarsi le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relative ai procedimenti dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Stesso procedimento viene ad applicarsi nel caso di costituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia previsto dal D.P.R. n°380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - DIRITTI DA CORRISPONDERE RELATIVI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Nuove autorizzazioni : Euro 40,00 da versare al momento della presentazione della domanda con procedimento autonomo. Euro 30,00 da versare in caso di endo - procedimento correlato a pratica edilizia od a pratica SUAP.
- 2) Autorizzazioni per scarichi esistenti: Euro 40,00 da versare al momento della presentazione della domanda;
- 3) Rinnovo di autorizzazioni (presentazione di istanza di rinnovo con modifiche alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico rispetto alla situazione autorizzata o tacitamente assentita): Euro 40,00 da versare al momento della presentazione della domanda.
- 4) Autorizzazioni presentate tramite SUAP: versamento diritti secondo quanto stabilito dal Regolamento dello Sportello Unico Comunale.

Nell'ipotesi di necessità del parere ARPAT (scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti), potranno essere richiesti ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio della autorizzazione.

CAPO VIII^ - NORME FINALI

Art. 18 – INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento sono da considerarsi integrative ed in parte sostitutive, nei casi di contrasto, con gli articoli 50, 52, 53,54 e 55 del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di acquisita efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

C:/Documenti/SCARICHI/Regolamentoscarichi.doc